



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI ROMA**  
XVII Sezione Civile

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fausto Basile, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. [REDACTED] del R.G.A.C.C. dell'anno 2019, e vertente

tra

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

OPPONENTE

e

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

OPPOSTO

OGGETTO: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo. Richiesta pagamento somme.

**CONCLUSIONI**

All'udienza del 14.09.2022, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte, riportandosi a quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi del giudizio.

**FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 18.03.2019, il Condominio di [REDACTED] [REDACTED] (di seguito, anche il "Condominio") ha proposto opposizione tardiva *ex art* 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. [REDACTED]/2018, emesso in data 15.10.2018 nel giudizio iscritto al R.G. n. [REDACTED]/2018, munito di formula esecutiva in data 15.01.2019, con il quale il Tribunale di Roma gli aveva ingiunto di pagare alla [REDACTED] la somma di € 29.770,92, oltre interessi legali e spese della procedura di ingiunzione, in forza di alcune fatture emesse da [REDACTED] e da [REDACTED] per lavori effettuati in favore del Condominio medesimo e i cui crediti erano stati ceduti nell'anno 2016 alla società ricorrente.

Previa richiesta di accertamento dell'ammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. e di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, il Condominio opponente ha proposto, nel merito, due motivi di opposizione con i quali ha eccepito la prescrizione decennale dei crediti relativi alle fatture emesse negli anni 2006-2007 dalla [REDACTED] e la infondatezza della pretesa creditoria.

L'opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

*"In via preliminare: a) Previo accertamento dell'ammissibilità della presente dell'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni esposte in narrativa; Nel merito: In via preliminare: 1) Accertato il maturarsi il periodo*



*di prescrizione dei crediti azionati annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. [REDACTED]/2018 del 15.10.2018 emesso dal Tribunale di Roma, nella causa iscritta al R.G. n. [REDACTED]/2018; 2) Accertare l'illegittimità della pretesa creditoria e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. [REDACTED]/2018 del 15.10.2018 emesso dal Tribunale di Roma, nella causa iscritta al R.G. n. [REDACTED]/2018, con conseguente la revoca dello stesso. In via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della società [REDACTED] ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali, IVA, e CPA come per legge".*

Si è costituita in giudizio la [REDACTED] che ha contestato tutto quanto dedotto ed eccepito da controparte ed ha chiesto, in via preliminare, di accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.; nel merito, ha chiesto il rigetto dei motivi di opposizioni proposti dal Condominio, in quanto infondati in fatto e in diritto. In ogni caso, ha chiesto di condannare il Condominio al pagamento in favore di [REDACTED] dell'importo di euro 29.770,92, o della diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi di mora ex d. lgs. n. 231/2002.

Alla prima udienza del 24.10.2019, il Giudice ha sospeso l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed ha assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c..

Le parti, nei termini assegnati, hanno provveduto al deposito delle memorie istruttorie contenenti deduzioni e istanze istruttorie.

All'udienza del 22.10.2020 il Giudice, sul presupposto che l'eccezione di prescrizione sollevata dal Condominio non fosse manifestamente infondata con riferimento ai lavori effettuati dalla [REDACTED] negli anni 2006/2007, ha ammesso la prova testimoniale richiesta dalla [REDACTED] limitatamente all'esecuzione dei lavori da parte della [REDACTED].

All'udienza del 10.06.2021 sono stati escussi due testi di parte opposta ed esaurita l'istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 14.09.2022, sulle conclusioni in epigrafe indicate, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

\*\*\*\*\*

In via preliminare, va esaminato il profilo dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., in relazione alla quale il Condominio opponente ha eccepito la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto, eseguita a mezzo del servizio postale nel mese di ottobre 2018 presso lo stabile condominiale privo di locale portineria, anziché nelle mani dell'amministratore sig. [REDACTED].

A detta di parte opponente, la nullità della notificazione del D.I. avrebbe impedito all'Amministratore del Condomino, che risiede altrove, di avere tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e, dunque, di proporre avverso il medesimo tempestiva opposizione nel termine di rito di 40 giorni.

L'Amministratore avrebbe avuto conoscenza del decreto ingiuntivo solo in data 07 marzo 2019, in occasione della notifica dell'atto di precetto intimato in forza del decreto ingiuntivo qui opposto, allorquando avrebbe casualmente rinvenuto l'avviso di giacenza "in una tra le cassette postali" e si



sarebbe recato presso l'Ufficio postale competente per ritirare il plico contenente il predetto atto. Conseguentemente, in data 18 marzo 2019, il Condominio notificava a parte opposta la opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo n. [REDACTED]/2018.

Parte opposta ha eccepito l'infondatezza delle avverse deduzioni e l'inammissibilità dell'opposizione tardiva, stante il regolare perfezionamento del procedimento notificatorio del decreto ingiuntivo, eseguito a mezzo del servizio postale ex lege n. 53/1994, in data 18-28 ottobre 2018. Ha dedotto che, in assenza del destinatario, l'agente postale ha immesso l'avviso nella cassetta della corrispondenza presso lo stabile, dando avviso dell'avvenuto deposito con raccomandata spedita il 18/10/2018; nel termine di 10 giorni l'atto non era stato ritirato, cosicché la notifica si sarebbe perfezionata per compiuta giacenza.

Ritiene il Tribunale che l'opposizione tardiva sia ammissibile, atteso che la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 650 c.p.c. non ha consentito all'Amministratore del Condominio opponente di avere tempestiva conoscenza dell'atto giudiziario.

Difatti, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale della S.C. *“La notifica al condominio di edifici, in quanto semplice “ente di gestione” privo soggettività giuridica, va effettuata, secondo le regole stabilite per le persone fisiche, all'amministratore, quale elemento che unifica, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari, sicchè, oltre che ovunque, “in mani proprie”, l'atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo, invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli art. 139 e ss. c.p.c., tra i quali può essere compreso, in quanto “ufficio” dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni”*. Cass., Ord. n. 27352 del 29/12/2016; Conforme, Cass., Ord. n. 25276 del 25.10.2017

Nello stesso senso la sentenza della S.C. n. 11303 del 16/05/2007, secondo la quale *“La notifica di un atto indirizzato al condominio, qualora non avvenga nelle mani dell'amministratore, può essere validamente fatta nello stabile condominiale soltanto qualora in esso si trovino locali destinati allo svolgimento ed alla gestione delle cose e dei servizi comuni (come ad esempio la portineria), idonei, come tali, a configurare un “ufficio” dell'amministratore, dovendo, in mancanza, essere eseguita presso il domicilio privato di quest'ultimo”* (Conforme Cass. n. 2999 del 10/02/2010).

A tale stregua, si rileva che il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato al Condominio di [REDACTED] in persona dell'Amministratore p.t. [REDACTED], corrente in Roma, di [REDACTED]

Dall'avviso di ricevimento emerge altresì che in data 18.10.2018, l'agente postale, non avendo rinvenuto *in loco* il destinatario – l'amministratore p.t. [REDACTED] – ha immesso avviso nella cassetta corrispondente dello stabile in indirizzo, dando contestuale comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale competente a mezzo raccomandata a.r. L'atto non è stato ritirato nei successivi 10 giorni.

Orbene, il procedimento notificatorio relativo all'irreperibilità del destinatario con compiuta giacenza è stata eseguita con riferimento al Condominio e non alla persona fisica dell'amministratore, ma non vi è prova che presso lo stabile condominiale esistessero locali, in particolare una portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati dall'amministratore



per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni. Anzi, il mancato recapito e l'intervenuta compiuta giacenza depongono per l'inesistenza di un simile locale che poteva essere considerato alla stregua dell'"ufficio" dell'amministratore.

Ciò posto, trova applicazione il principio affermato dalle Sezioni Unite della S.C. secondo cui, *“ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 cod. proc. civ.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. proc. civ., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile”* (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14572/2007; conforme. Cass. n. 2608/2018, Cass. n. 19938/2020, Cass. n. 26155/2021).

Deve pertanto ritenersi che, a causa delle modalità di esecuzione della notificazione del decreto ingiuntivo opposto, l'amministratore p.t., residente in altro loco e privo di un "ufficio" presso i locali del Condominio, non sia stato posto in grado di proporre tempestiva opposizione, non essendo pervenuto, l'atto irritualmente notificato, nella sfera di conoscibilità del suo destinatario.

A fronte di quanto fin qui esposto, parte opposta non ha fornito prova adeguata dell'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'amministratore p.t., tale da rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile.

A tal fine, infatti, non appare conferente il fatto che l'atto di precetto notificato successivamente con le stesse modalità del decreto ingiuntivo opposto ex art. 650 c.p.c. sia stato conosciuto dall'amministratore.

In conclusione, l'opposizione tardiva spiegata dal Condominio va considerata tempestiva e, dunque, ammissibile.

Nel merito, il Condomino opponente ha sollevato l'eccezione di prescrizione decennale del credito azionato relativamente alle seguenti fatture emesse da [REDACTED] e cedute ad [REDACTED]:

- N. 13/2006 del 31.12.2006 (azionata per residui € 360,00);
- N. 14/2006 del 31.12.2006 (azionata per residui € 550,00);
- N. 15/2006 del 31.12.2006 di € 2.640,00;
- N. 02/2007 del 30.04.2007 di € 18.852,16;
- N. 05/2007 del 30.11.2007 di € 3.549,13.

Parte opposta ha contro dedotto l'interruzione della prescrizione in forza delle lettere di sollecito inviate negli anni 2010-2015 da [REDACTED] al Condominio (doc. 17 fasc. parte opposta) a mezzo lettere raccomandate a.r. spedite presso l'indirizzo dello stabile condominiale, anziché presso il luogo di residenza dell'amministratore p.t.



L'eccezione di prescrizione è fondata, non avendo le lettere di sollecito prodotte da parte opposta validamente ed efficacemente interrotto il termine di prescrizione, dal memento che le stesse risultano indirizzate al Condominio in [REDACTED] e non all'amministratore p.t. Esse, inoltre, non risultano consegnate nelle mani dell'amministratore p.t. o presso un luogo espressamente destinato e di fatto utilizzato per la gestione condominiale, bensì a soggetti diversi e non meglio identificati che non si sono nemmeno qualificati come "incaricati della ricezione" degli atti.

L'inefficacia di siffatte lettere di sollecito ad interrompere validamente la prescrizione nei confronti del Condominio discende, dunque, non solo dai principi innanzi indicati in tema di notifica degli atti (giudiziari e stragiudiziali) all'amministratore p.t. del condominio, ma trova conferma nelle pronunce dei giudici di legittimità secondo le quali *"Il condominio di edifici, che non è una persona giuridica, ma un ente di gestione e non ha, pertanto, una sede in senso tecnico, ove non abbia designato, nell'ambito dell'edificio, un luogo espressamente destinato e di fatto utilizzato per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione condominiale, ha il domicilio coincidente con quello privato dell'amministratore che lo rappresenta"* (Cass. n. 16141 del 02/08/2005, in senso conforme Cass., n. 16141 del 02/08/2005).

La S.C. ha altresì precisato che *"Per la validità della notificazione a persona giuridica (o ad ente sfornito di personalità giuridica), non è sufficiente che copia dell'atto sia consegnata a persona qualificatasi "incaricata alla ricezione", essendo necessario l'ulteriore requisito del rinvenimento di tale incaricato presso la sede della persona giuridica o dell'ente privo di personalità giuridica"* Cass., n. 976 del 28/01/2000; conforme, Cass., Ord. n. 12864 del 23/07/2012).

Le stesse problematiche evidenziate in ordine alla effettiva conoscibilità, da parte dell'amministratore p.t. del Condominio, degli atti interruttivi della prescrizione dei crediti di [REDACTED] si riscontrano nelle lettere di comunicazione della cessione dei crediti indirizzate dalla stessa [REDACTED] e da [REDACTED] presso lo stabile condominiale di [REDACTED], rispettivamente, in data 30.03.2016 (doc. 1, fasc. opposta) e in data 15.02.2017 (doc. 2, fasc. opposta).

In conclusione, non essendo state allegati e prodotti validi atti interruttivi della prescrizione, prima della effettiva conoscenza, in data 7.3.2019, del decreto ingiuntivo opposto, da parte dell'amministratore p.t., i crediti di [REDACTED] relativi agli anni 2006-2007, pari ad € 25.951,29, devono ritenersi prescritti.

Con riferimento al credito di € 3.819,63 ceduto da [REDACTED] ad [REDACTED], parte opponente ha eccepito l'inefficacia probatoria, nell'ambito del giudizio di opposizione, delle fatture commerciali azionate in sede monitoria, oltre alla mancanza di preventivi, accordi o conferimenti di incarico sottoscritti da parte del Condominio riguardanti le prestazioni oggetto delle fatture medesime.

Al riguardo, è noto che con il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo si apre un giudizio a cognizione piena, diretto all'accertamento del diritto di credito fatto valere nel ricorso per ingiunzione, nel quale il creditore opposto e il debitore opponente assumono, rispettivamente, la posizione sostanziale di attore e convenuto (cfr. *ex plurimis* Cass. 10.01.1980 n. 184; Cass. 19.06.1985 n. 3688; Cass., 16/11/1992 n. 12278; Cass., 17/11/1994 n. 9708; Cass., 28/01/1995 n.



1052). Di conseguenza, l'onere della prova del credito incombe sempre sull'opposto, il quale deve dimostrare gli elementi di fatto e di diritto sui quali è fondata la sua pretesa. Tali elementi non possono essere identificati in quelli che hanno costituito la base del decreto ingiuntivo opposto, non presentando i requisiti di prova richiesti in un giudizio a cognizione piena.

Ciò posto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il valore probatorio della fattura commerciale è limitato alla fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione, essendo le fatture documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, senza alcun tipo di riconoscimento da parte del debitore, le stesse non forniscono di per sé la piena prova del credito riportato.

La S.C. ha più volte ribadito il principio secondo il quale *“La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto”* (Cass., 11/03/2011 n. 5915; Cass., 17/11/2003 n. 17371; Cass., 03/03/2009 n. 5071).

Viepiù in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito azionato in giudizio, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né non comporta l'inversione dell'onere della prova, che continua ad incombere invece sull'opposto (Cass. 28.05.1979 n. 3090; Cass. 23.06.1997 n. 5573; Cass., 24/07/2000 n. 9685).

E' stato quindi affermato il principio secondo il quale *“La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale, costituisce un atto giuridico a contenuto partecipativo e consiste in una dichiarazione indirizzata all'altra parte di un rapporto che il mittente assume già costituito, sicché, quando l'esistenza di tale rapporto sia contestato dal destinatario del documento, la fattura stessa, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera proprio della parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti”* (Cass., 28/04/2004 n. 8126; Cass., 20/05/2004 n. 9593; Cass., 20/09/1999 n. 10160; Cass., 21/05/1992 n. 6142; Cass., 21/07/1979 n. 4396; conformi, Cass., 12/01/2016 n. 299; Cass., 17/07/2015 n. 15037; Cass., 28/06/2010 n. 15383).

Si è altresì ribadito che *“la fattura è un mero documento contabile che può, giusta disposto dell'art.2710 cod. civ., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale. Di qui, la sua assoluta inidoneità a fornire la prova tanto dell'esistenza, quanto della liquidità di un credito, con conseguente illegittimità della pronuncia che fonda la declaratoria di competenza per territorio ... sul presupposto che la liquidità del credito vantato dall'attore sia desumibile (esclusivamente) dall'esistenza di una fattura”* (Cass. 29.11.2004 n. 22401; conforme, Cass., del 14/10/2022 n. 30309).



Soltanto nel caso in cui il rapporto sul quale si fonda non sia contestato fra le parti, *“la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto”* (Cass., n. 13651 del 13/06/2006; Cass., 17/12/2004 n. 23499).

Nello stesso senso la giurisprudenza di merito, secondo la quale: *“la semplice fattura non costituisce prova a favore di colui che l'ha emessa, né comporta l'inversione dell'onere della prova. Di talché, quando il debitore ne contesta l'ammontare, come nel caso di specie, essa non vale a dimostrare l'esistenza del credito e tanto meno la sua liquidità ed esigibilità”* (App. Napoli, sez. III, 24.01.2006), *“non integrando di per sé la piena prova del credito in esse indicato”* (Trib. Monza, 06.06.2005 n. 1710)

Nonostante la validità dei suddetti principi in ordine all'efficacia probatoria delle fatture nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nella specie, nonostante le contestazioni circa l'an e il quantum sollevate da parte opponente, l'istruttoria orale svolta ha dimostrato la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa creditoria oggetto delle fatture emesse da [REDACTED] ed azionate in via monitoria dalla [REDACTED] contro il Condominio opponente.

Difatti, entrambi i testimoni escussi, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno confermato le circostanze di fatto oggetto dei capitoli di prova articolati da parte opposta, tesi a dimostrare l'effettiva esecuzione, da parte della [REDACTED], dei lavori oggetto delle fatture in contestazione.

In particolare, il sig. [REDACTED] nominato *“direttore dei lavori del collettore interno, nell'anno 2011, lavori eseguiti dalla società [REDACTED]”,* ha confermato che *“nel periodo tra aprile 2011 e luglio 2012 la [REDACTED] ha eseguito, su commissione del Condominio [REDACTED], in persona dell'amministratore pro-tempore del tempo sig. [REDACTED], lavori di bonifica della tubazione fognaria interna consistiti nel rifacimento del collettore e nel ripristino delle parti demolite per la realizzazione dell'intervento, nonché la sostituzione dei coperchi del pozzetto interno e del pozzetto esterno del collettore fognario, la fornitura e la posa in opera di griglie di aerazione sul lato strada e la fornitura e la posa in opera di vetrocemento sul lato strada di [REDACTED] e di [REDACTED]* (Capitolo 8, seconda memoria parte opposta)

Il teste ha altresì confermato che *“nel settembre 2011 la [REDACTED] ha eseguito, su commissione del Condominio [REDACTED], in persona dell'amministratore pro-tempore del tempo sig. [REDACTED], un intervento di sostituzione di parte delle lastre di vetrocemento sul lato strada e di smontaggio e rimontaggio di altra parte delle medesime, a seguito del compimento di un atto vandalico”* (Capitolo 9, seconda memoria parte opposta).

Lo [REDACTED] ha altresì confermato che *“le opere descritte nei precedenti capitoli n. 8) e n. 9) sono state eseguite dalla [REDACTED] sotto la direzione e la supervisione dell'ing. Enrico Satragno, quale direttore dei lavori del Condominio [REDACTED]”* (Capitolo 10, seconda memoria parte opposta).

Il teste ha infine confermato che *“i lavori eseguiti nel periodo da aprile 2011 a luglio 2012 dalla [REDACTED] presso il Condominio [REDACTED], sono quelli descritti nel consuntivo dei lavori che, distinto come doc. n. 24) della produzione di parte opposta, si mostra al*



teste” (Capitolo 11, seconda memoria parte opposta), confermando di aver sottoscritto il documento che gli è stato mostrato e il suo contenuto.

Anche il secondo testimone, sig. [REDACTED], “ingegnere e che, in tale veste, ha redatto per conto di [REDACTED] un piano di sicurezza relativo ai lavori da eseguire nel condominio di [REDACTED]”, ha confermato le circostanze sopra indicate.

Conseguentemente, a differenza di quanto sostiene parte opponente, deve ritenersi che le deposizioni testimoniali abbiano confermato il fatto che le lavorazioni indicate nelle fatture in questione sono state effettivamente concordate ed eseguite in favore del Condominio opponente da [REDACTED], nel periodo che va da aprile 2011 a luglio 2012.

In conclusione, accertati i fatti costitutivi delle pretese relative alle fatture emesse da [REDACTED] e in accoglimento dell’eccezione di prescrizione relativa ai crediti portati dalle fatture emesse da [REDACTED], l’opposizione va parzialmente accolta. Sicché, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, il Condominio opponente va condannato al pagamento, in favore di [REDACTED], della complessiva somma di euro 3.819,63, oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 maturati dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo.

Attesa la reciproca soccombenza, le spese di lite vanno compensate tra le parti in misura di un terzo e poste a carico del Condominio opponente per gli altri due terzi, liquidati come in dispositivo, secondo i parametri minimi del DM n. 55/2014 e s.m.i., per lo scaglione di valore di riferimento

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Roma – Sezione XVII Civile, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) in parziale accoglimento dell’opposizione, revoca del decreto ingiuntivo n. [REDACTED]/2018 e condanna il Condominio di [REDACTED] – Roma al pagamento, in favore di [REDACTED] della somma di euro 3.819,63, oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 maturati dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo;
- 2) compensa per un terzo le spese di lite e condanna parte opponente al pagamento dei restanti due terzi in favore di parte opposta, che liquida in complessivi euro 2.530,00, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA.

Così deciso in Roma il 16.11.2022

IL  
GIUDICE  
Dott.  
Fausto Basile